

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3682 del 13/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Secif S.r.l. per impianto destinato ad attività di cremazione, sito in Comune di Molinella, via Provinciale Inferiore n. 21
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3808 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Secif S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di cremazione, sito in Comune di Molinella, via Provinciale Inferiore n. 21.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Secif S.r.l. (C.F. e P.I. 01565360383) per l'impianto destinato ad attività di cremazione, sito in Comune di Molinella, via Provinciale Inferiore n. 21, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **Secif S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Secif S.r.l. (C.F. e P.I. 01565360383) con sede legale in Comune di Argenta, via Vianelli n. 1, e impianto sito in Comune di Molinella, via Provinciale Inferiore n. 21, ha presentato, nella persona di Massimo Travasoni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 29/11/2016 con Prot. n. 21516 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 01/12/2016 (Prot. n. 22725) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/12/2016 al PGB0/2016/22868 e confluito nella **Pratica SINADOC 3291/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 08/07/2017 (Prot. n. 14352) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/07/2017 al PGB0/2017/15959, ha trasmesso il parere favore con prescrizioni del Comune di Molinella del 08/07/2017 (Prot. n. 14280) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 294,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera da impianti ordinari cod. tariffa 12.03.04.02 pari a € 148,00.
- Allegato C - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 13/07/2017

Per conto del Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni Stefano Stagni¹⁰

Il Dirigente Responsabile della SAC di Bologna

Valerio Marroni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SECIF S.R.L.
Comune di Molinella (BO), via Provinciale Inferiore n. 21

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna in terreno agricolo) classificato dal Comune di Molinella (BO) (vista la precedente autorizzazione allo scarico n. 248/2012) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’area cimiteriale.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici dell’area cimiteriale in cui è presente l’impianto di cremazione sono preventivamente trattate mediante fossa biologica Imhoff prima di essere trattate tramite filtro batterico anaerobico. Prima dello scarico in acque superficiali è installato un pozzetto di prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine immissioni in acque superficiali (fosso di campagna in terreno agricolo) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite con nota Prot. n. 14280 del 08/07/2017 del Comune di Molinella (BO), vista la precedente autorizzazione allo scarico n. 248/2012 (Prot. n. 15880 del 06/12/2012), di parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/07/2017 al PGB0/2017/15959. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 3291/2017

Documento redatto in data 13/07/2017



AREA IV
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12
40062 Molinella (Bo)
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77
Fax 051/690.03.46
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 8 luglio 2017
Prot. Rif. n. 21516/2017
Prot. N. 14280/2017
Classifica 4.5.2

Spett.le
ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Alla c.a. Stefano Stagni
Lorenzo Farnè

Oggetto: AUA società SECIF srl
Unità locale: via Provinciale inferiore n. 21 – Molinella
Parere autorizzativo

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare della Secif srl in data 29.11.2016, iscritta agli atti con prot. 21516, riferita al rinnovo di:
-autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- proroga comunicazione impatto acustico;
di competenza comunale.

Matrice scarichi

Vista l'autorizzazione allo scarico N. 248 del 6.12.2012, rilasciata dal Comune di Molinella, che classificava lo scarico come Acque Reflue Domestiche;

Considerato che nell'ambito della procedura di AUA è stato chiesto il rinnovo senza modifiche della sopra citata autorizzazione;

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **a condizione che** nel nuovo atto vengano riportate le prescrizioni e le indicazioni espresse nella vecchia autorizzazione allo scarico.

Matrice rumore

Vista la relazione previsionale di impatto acustico, iscritta agli atti con prot. N. 13674/2012;

Visto il parere integrato favorevole condizionato di ARPA-DSP, iscritto agli atti con prot. N. 16097/2013, richiamato nel Procedimento Autorizzativo Unico n. 164/2014 rilasciato dal SUAP:

Tenuto conto che, in sede di domanda di AUA, la ditta ha dichiarato l'invarianza acustica rispetto al precedente titolo abilitativo;

Si esprime **parere favorevole** alla proroga in AUA della comunicazione di impatto acustico quale proseguimento della precedente Valutazione di impatto acustico acquisita agli atti con prot. N. 16097/2013.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(dott. agr. Roberta Bonora)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Molinella, 06.12.2012

Prot. N. 15880

6.12.12

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
N. 248/2012 NF**

x 10 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 73 del 13.11.2007 rilasciata all'ing. Michele Bonito, in qualità di Responsabile del Servizio L.L.P.P. Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Molinella, riferita allo scarico delle acque reflue domestiche esistenti prima del 13.06.2003 e originate dall'insediamento ubicato a Molinella (BO), in via **PROVINCIALE INFERIORE N. 21** e destinato ad uso CIMITERIALE.

Vista la domanda di Procedimento Unico presentata da SECIF srl in data 18.10.2012 - prot. N. 13676 relativa al "Progetto di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato di servizio cimiteriale con camera mortuaria e forno crematorio all'interno del cimitero di Molinella";

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico inserita nel Procedimento sopra citato presentata dal Sig. Tumiati Lidiano in qualità di legale rappresentante della ditta SECIF srl, con sede legale ad Argenta (FE) in via P. Vianelli n. 1 e riferita all'adeguamento del sistema di fognatura e depurazione alle attuali normative;

Viste le integrazioni presentate in data 26.11.2012, prot. N. 15393;

Visti:

- la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico;
- il trattamento secondario di depurazione degli scarichi, tramite filtro batterico anaerobico;
- il D. Lgs n. 152/2006;
- la L.R. n. 3/1999;
- la L.R. n. 22/2000;
- la L.R. n. 5/2006;
- la deliberazione di G.R. n. 1053 del 09.06.2003
- l'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;
- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con delibera G.M. n. 146 del 24/05/1999.

ANNULLA

l'autorizzazione allo scarico n. 73 del 13.11.2007 e contestualmente

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti dei terzi

Il Sig. **Tumiati Lidiano** nato ad Argenta (FE) il 06.06.1944 - C.F.: TMT LDN 44H09 A393P - e residente a Consandolo (FE) in via A. Salvatori n. 10, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della SECIF srl, società di gestione del cimitero di Molinella, allo scarico in fosso di campagna delle acque reflue domestiche trattate tramite filtro batterico anaerobico, dal 06.12.2012 al 05.12.2016.

PREVIA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI

1. rendere lo scarico, nel punto assunto per la misurazione, riconoscibile ed accessibile in ogni momento da parte dell'Autorità competente ad eseguire il campionamento. Tale punto di prelievo dovrà essere ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore e dovrà essere dotato di un apposito e idoneo pozzetto d'ispezione e campionamento, di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta;
2. vuotare e pulire con periodicità adeguata, le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori e il pozzetto di campionamento;
3. effettuare la rimozione della massa filtrante e provvedere al controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno, al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema **dandone contestuale comunicazione al Servizio scrivente**;
4. il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione, dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e conferito ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento di tale materiale, dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione delle Autorità di Controllo;
5. provvedere in prima persona alla costante pulizia e manutenzione del fosso recettore, al fine di favorire il regolare deflusso delle acque ed evitare l'insorgenza d'inconvenienti igienico –sanitari e/o il rischio di allagamenti;
6. comunicare al Comune ogni mutamento che intervenga sulla situazione di fatto.

Il Comune si riserva di disporre in ogni momento:

- ispezioni, verifiche ed analisi;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite;


Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione **vale quattro anni** dal momento del rilascio. **Il rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza** e dovrà portare in allegato la documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, derivante dalle operazioni di manutenzione ai manufatti fognari.

La presente autorizzazione è riferita esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo recettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo ovvero, l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione - (art. 124, comma 12 del D.Lgs 152/06). A tal fine il criterio di riferimento è quello dell'aumento della superficie utile disponibile e della variazione della destinazione d'uso dell'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in AE (Abitanti Equivalenti), rispetto alla situazione di pre – intervento - (art. 4.7, comma II della delibera G.R. n. 1053/03).

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 12.12.2011 "Conferma tariffe relative alle spese d'istruttoria per il rilascio e/o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Anno 2012.", si quantificano le spese d'istruttoria pari a 100,00 €.

Il Responsabile del Servizio
Politiche Ambientali
(Dott. Danilo Fricano)

Il Responsabile dell'U.O.
(Dott. Agr. Roberta Bonora)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SECIF S.R.L.
Comune di Molinella (BO), via Provinciale Inferiore n. 21

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n. 6431 del 17/01/2014 (determina n. 121/2014 – ip/anno 224/2014), che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Pratica Sinadoc 3291/2017

Documento redatto in data 13/07/2017

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 2 - L.R. N. 3/99 - Autorizzazione alla Ditta SECIF Srl per l'installazione di un impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Molinella, via Provinciale Inferiore n° 21.

II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Vista la nota Prot. n°13943 in data 25/10/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 30/10/2012 (PG n°161382/11) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Molinella, e vista la domanda presentata dalla Ditta SECIF Srl nella persona del gestore Lidiano Tumati, avente Sede legale in Comune di Argenta (FE), via Vianelli n° 1, formulata in data 18/10/2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 30/10/2012, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto che svolge attività di cremazione salme, da ubicarsi in Comune di Molinella, via Provinciale Inferiore n° 21;

Vista la documentazione integrativa presentata al SUAP del comune di Molinella in data 13/03/2013, agli atti di questa amministrazione con PG n° 43434/13.

Vista inoltre la documentazione trasmessa dalla ditta SECIF Srl al SUAP di Molinella in data 25/10/2013, agli atti con PG n°155041/13;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta

Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010; Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (A.R.P.A.) dell’Emilia-Romagna”;

Visto l’art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell’istanza presentata;

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata, completa dei documento tecnici e delle integrazioni pervenute, è stata esaminata nelle tre sedute di conferenza dei servizi svoltasi rispettivamente in data 20 dicembre 2012 presso la Provincia di Bologna, 11 settembre e 27 novembre 2013 presso il comune di Molinella; la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell’inquinamento atmosferico e pertanto approva l’installazione dell’impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato il parere della Commissione Integrata A.R.P.A. - AUSL espresso in data 6 dicembre 2013 (PG AUSL n° 123645/2013);

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a ,

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta SECIF Srl all’installazione di un impianto con emissioni in atmosfera per l’attività di cremazione salme, da ubicarsi in Comune di Molinella, via Provinciale Inferiore n° 21, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta SECIF Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: IMPIANTO CREMAZIONE SALME / EMERGENZA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	6.50	m
Durata massima	12	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato - valore media giornaliera	10.0	mg/Nm ³
--	------	--------------------

Materiale particolato – valore media oraria	12.50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio - valore media giornaliera	50.0	mg/Nm ³
Monossido di carbonio - valore media oraria	62.5	
Composti organici volatili (come C-org totale) - valore media giornaliera	10.0	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale) - valore media oraria	12.5	mg/Nm ³
Acido cloridrico	(a) 30	mg/Nm ³
Acido fluoridrico	(a) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	(a) 200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(a) 50	mg/Nm ³
Metalli totali (Sb/As/Pb/Cr/Co/Cu/Mn/Ni/V/Sn)	(b) 0.5	mg/Nm ³
Cadmio e tallio e relative composti (come Cd e Tl)	(b) 0.05	mg/Nm ³
Zinco e relative composti (come Zn)	(b) 5	mg/Nm ³
Mercurio	(a) 0.05	mg/Nm ³
Micro inquinanti organici I.P.A. come somma di: Benz a) antracene - Dibenz(a,h)antracene - Benzo (b) fluorantene - Benzo (J) fluorantene - Benzo (k) fluorantene - Benzo (a) pirene - Dibenzo [a,e] pirene - Dihenzo [a,h] pirene - Dibenzo [a,i] pirene - Dibenzo [a,l] pirene – Indeno(1,2,3-cd) pirene	(c) 0,01	mg/Nm ³
Diossine e furani (PCDD + PCDF) espressi come indicato dal D.Lgs. 11 maggio 2005, n.133	(c) – (d) 0,1	ng/Nm ³

Impianto di abbattimento: postcombustione – scambiatore termico di raffreddamento fumi -
iniezione reagente - filtro a maniche

- (a) Valori medi orari rilevati per un periodo di campionamento di un'ora riferiti alla sola fase di cremazione
- (b) Valore medio orario della somma delle concentrazioni degli inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di un'ora e riferito alla sola fase di cremazione.
- (c) Per i composti IPA e PCDD + PCDF i limiti rappresentano valori medi di 4 cicli completi di cremazione o di 8 ore di funzionamento.
- (d) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al presente punto sono normalizzati alle seguenti condizioni:

- Temperatura: 273.15 ° K;
- Pressione : 101.3 kPa;
- Umidità : gas secco;
- Ossigeno di riferimento (nell'effluente gassoso secco): 6% v/v.

In occasione delle analisi di messa a regime l'azienda dovrà effettuare la ricerca anche dei valori di PM10 e PM2.5 in emissione. Inoltre dovranno essere eseguite misure di umidità e anidride carbonica al fine di poter calcolare parametri medi da utilizzare per la determinazione della portata di E1.

EMISSIONE E1bis

PROVENIENZA: IMPIANTO CREMAZIONE SALME – PRERISCALDAMENTO ED EMERGENZA

Il punto di emissione E1bis potrà funzionare esclusivamente in fase di preriscaldamento dell'impianto per una durata massima pari a 2 ore/giorno: durante ogni ciclo di cremazione i fumi di combustione provenienti dal forno dovranno obbligatoriamente essere convogliati al punto di emissione E1 dotato di impianti di abbattimento.

Solo in caso di emergenza e di avaria degli impianti di abbattimento potrà essere attivato il punto di emissione E1bis. In tal caso, il gestore di impianto, entro le otto ore successive all'evento che ha causato l'attivazione di E1bis, dovrà darne comunicazione alla Provincia di Bologna, Comune di Molinella, ARPA ed AUSL indicando i tempi previsti e le azioni intraprese per il ripristino del normale funzionamento dell'impianto.

Dovranno essere previsti controlli giornalieri visivi dell'emissione E1bis finalizzati alla verifica dell'assenza di fumo e cattivi odori. Detti controlli dovranno essere registrati su apposito registro interno con pagine numerate annotando il tempo, il luogo e risultato delle verifiche.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazione del suo funzionamento esclusivamente in condizioni di emergenza.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- ✎ Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- ✎ Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- ✎ Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- ✎ Metodo ISTISAN 88/19 + M.UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- ✎ Metodo UNI EN 13211:2003 per la determinazione del mercurio;
- ✎ UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ✎ UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dell'acido fluoridrico HF;
- ✎ Metodo descritto in allegato 3 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario); ISO/FDIS 11338-1:2003; ISO/FDIS 11338-2:2003 per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici;
- ✎ Metodo UNI EN 1948-1, 2, 3:2006 per la determinazione dei micro-inquinanti organici (diossine PCDD + PCDF)
- ✎ Metodo UNI EN ISO 23210:2009; VDI 2066 parte 10 per la determinazione del PM10 e PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da

sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1 e UNI EN 15259:2008.

Data la complessità delle operazioni di campionamento e la contemporaneità delle medesime, si richiede la presenza di almeno 2 bocchelli di campionamento costituiti da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di tre pollici, filettati nella loro parte interna con passo gas (chiuso con un tappo avvitabile) e di un bocchello di 4 pollici con fissaggio a bulloni (DN 100). In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dell'impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro). In particolare: la scala elicoidale di accesso al coperto per le operazioni di manutenzione e controllo, dovrà avere un pianerottolo di sosta ogni 15 alzate e garantire un sicuro accesso al coperto sia nelle fasi di salita che di discesa. Dovranno inoltre essere adottati sistemi di protezione contro le cadute nel vuoto in corrispondenza del lucernaio presente sul coperto. Il condotto di emissione dovrà essere dotato di coibentazione in tutte le zone in cui vi sia presenza di personale per i campionamenti (postazione di lavoro e percorso di accesso). La ditta deve mettere a disposizione degli operatori sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante e apposita cesta per il contenimento sicuro dei materiali. In particolare la postazione di lavoro a servizio del punto di campionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima 0,9-1 m;
- superficie totale di lavoro maggiore o uguale a 5 m²;
- altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro, di circa 2 m;
- è necessaria la presenza di almeno una presa elettrica per il funzionamento degli strumenti di campionamento nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;

– il punto di campionamento dovrà essere dotato di protezione contro gli agenti atmosferici.

in coerenza con quanto stabilito da ARPA al sito:

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=26 (Campionamento delle emissioni convogliate - Aspetti operativi);

- 2) Per la cremazione delle salme dovranno essere adottate casse del tipo autorizzato dal Ministero della Salute in data 12/04/2007 (in cellulosa, bordo legno monoblocco) o, in alternativa, casse in legno prive di verniciatura o di trattamenti con sostanze sintetiche. Non dovranno essere presenti maniglie, decorazioni, accessori con speciale riferimento ad oggetti metallici, nonché rivestimenti e imbottiture di materiale sintetico. Gli oggetti metallici se presenti sulla cassa dovranno essere rimossi prima della cremazione. Non potranno essere utilizzati feretri rivestiti internamente di zinco. Analogamente i resti ossei dovranno essere contenuti in idonei involucri di materiale cellulosico non trattato.
- 3) Dovrà essere realizzata un'analisi delle ricadute a terra degli inquinanti (diossine, metalli pesanti, furani e IPA) e della qualità dell'aria (monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, PM10, mercurio, IPA come Benzopirene, diossine, furani e metalli pesanti) emessi in atmosfera dal forno crematorio. A tale scopo è necessario eseguire le determinazioni nelle condizioni di esercizio di massimo impatto sull'ambiente circostante da intendersi sia in termini temporali che spaziali. A tal proposito, si può far riferimento a quanto contenuto nel documento "Risultati del progetto Monitor di Arpa Emilia-Romagna, LINEA PROGETTUALE 2, Organizzazione e realizzazione della sorveglianza ambientale nelle aree di indagine, AZIONE 1 Linee guida per la realizzazione della sorveglianza ambientale" http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/monitor/risultati/LP2az1_Linee_guida.pdf, ove è indicato che per la scelta dei punti di massimo impatto, occorre utilizzare dati storici meteorologici con l'utilizzo di modelli di simulazione di diffusione degli inquinanti. Prima della messa in esercizio i punti di massimo impatto così determinati dovranno essere oggetto di verifiche finalizzate alla valutazione della situazione antecedente alla realizzazione dell'impianto (ante-operam o "bianco ambientale). I dati di "bianco ambientale" così determinati dovranno essere confrontati con i dati raccolti dal monitoraggio delle ricadute i quali dovranno essere acquisiti non prima di un anno dalla data di messa a regime e non oltre 18 mesi. I criteri di scelta dei punti di massimo impatto ante (per la determinazione del bianco) e post-operam dovranno essere i medesimi e dovranno essere dettagliatamente argomentati nello studio di cui sopra. A seguito delle risultanze di tale studio potranno essere richiesti ulteriori adempimenti e/o prescrizioni.
- 4) ARPA potrà prescrivere migliorie impiantistiche qualora ritenga la frequenza di attivazione

dei sistemi di emergenza eccessiva rispetto al normale funzionamento dell'impianto.

5) L'impianto deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione al forno di cremazione nei seguenti casi:

- all'avviamento e fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C in camera di post-combustione (misurata dopo l'ultima immissione di aria comburente);
- quando la temperatura in camera di post-combustione scende al di sotto di 850°C (misurata dopo l'ultima immissione di aria comburente).

6) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente espone o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

7) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un

anticipo di almeno 15 giorni. Entro tre mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e comunque non oltre il 31/01/2015 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa. In occasione delle analisi di messa a regime l'azienda dovrà effettuare la ricerca anche dei valori di PM10 e PM2.5 in emissione. Inoltre dovranno essere eseguite misure di umidità e anidride carbonica al fine di poter calcolare parametri medi da utilizzare per la determinazione della portata di E1.

- 8) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, la Provincia di Bologna, il Comune di Molinella, ARPA Distretto di Pianura ed AUSL devono essere informati entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

Gli strumenti di allarme dovranno essere situati in modo appropriato per avvisare l'operatore del guasto dell'impianto.

Nel caso di rottura/malfunzionamento del PLC, che sovrintende l'intero processo di cremazione, dovrà essere sospeso il funzionamento dell'impianto di cremazione.

Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

Nel caso in cui il gestore accerti il superamento dei valori limite durante gli autocontrolli periodici deve darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) ad ARPA, quale autorità preposta al controllo.

Qualora sia previsto che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente ARPA.

- 9) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità trimestrale per il punto di emissione E1 e per tutti i parametri non soggetti al

SMCE, ossia tutti i parametri e gli inquinanti per i quali è stabilito un limite massimo di concentrazione tranne la portata, il materiale particolato, COV, monossido di carbonio. Per gli anni successivi al primo campionamento la periodicità di analisi potrà essere rivista, in base ai risultati degli autocontrolli, su specifica richiesta del gestore. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

10) Il sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) sul punto di emissione E1 deve rispettare quanto indicato nell'Allegato Tecnico alla presente autorizzazione

11) La ditta dovrà inoltre dotarsi di un registro con pagine numerate da tenersi presso l'impianto in cui verranno annotate:

le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto, sui sistemi di abbattimento utilizzati e sui sistemi ad esso ausiliari;

il tipo di cremazioni effettuate, l'ora di inizio della cremazione, la temperatura del forno all'introduzione del feretro ed il tipo di feretro. L'annotazione dovrà essere effettuata con cadenza giornaliera;

l'attivazione di allarmi;

il consumo mensile di reagente Factivate20.

12) Dovrà essere prevista un' idonea procedura operativa per le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni. Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nei libretto d'uso e manutenzione. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria, preventiva o straordinaria), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata dell'impianto. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad esso collegati. Tutte le informazioni relative alle manutenzioni periodiche, alle avarie, ai guasti, alle riparazioni, agli interventi di ripristino del sistema di misurazione in continuo dovranno essere registrate e riportate in apposito registro a disposizione di ARPA.

13) Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il

contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili.

- 14) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 15) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
- 16) I punti di emissione dovranno essere identificazione, da parte della Ditta SECIF Srl, con scritta a vernice indelebile, riportando numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 17) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale di Pianura, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 17/01/2014

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della

sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO TECNICO: CONTROLLO IN CONTINUO DELL'EMISSIONE E1

1. Il sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) a servizio dell'emissione E1 dovrà essere in grado di monitorare i seguenti parametri:
 - Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale).
 - Monossido Carbonio
 - Materiale Particellare
 - Temperatura dei fumi
 - Ossigeno,
 - Portata,
 - Pressione fumi.
2. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, all'interno del SMCE devono essere inseriti i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne in automatico lo stato di funzionamento nello specifico:
 - temperatura in camera di cremazione;
 - temperatura in camera di post-combustione;
 - percentuale di ossigeno libero dei fumi in camera di post-combustione;
 - temperatura dei fumi in uscita della camera di post combustione;
 - temperatura dei fumi in ingresso al filtro a tessuto;
 - temperatura ambiente
 - concentrazione delle polveri a valle del sistema di depurazione dei fumi;
 - l'attivazione e il tempo di apertura delle valvole di emergenza dei camini E1 ed E1bis;
 - temperatura dei fumi in uscita dai camini E1, E1bis (preriscaldamento ed emergenza);
 - ventilatori a servizio delle emissioni;
 - sensori relativi alla presenza salme all'interno del sistema di combustione,
 - pressostati differenziali per il monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di filtrazione dei fumi;
 - sistemi di controllo dell'apporto di additivi immessi a valle del sistema di combustione (attraverso il monitoraggio del Dosaggio dei reagenti di abbattimento degli inquinanti e dell'assorbimento di corrente sul motoriduttore).
3. Dovrà essere installato, come dichiarato, il rilevatore di assorbimento di corrente sul motoriduttore per la verifica del non intasamento degli ugelli di dosaggio del reagente. Il sistema di controllo automatico del dosaggio del Factivate 20 dovrà essere collegato con il SMCE e in caso di segnalazione di un'anomalia dovrà essere interrotto l'esercizio dell'impianto e riattivato solo dopo la rimessa in efficienza della strumentazione.
4. Il SMCE dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 e dal D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372". In particolare tutti gli analizzatori scelti dovranno essere conformi a quanto previsto nel paragrafo 3 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/06. La documentazione attestante la conformità e le caratteristiche metrologiche dell'effettiva strumentazione installata dovrà essere presentata e approvata da Arpa entro la fase di collaudo.
5. Il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie per periodi di osservazione giornalieri, la validità del valore medio orario. Gli stati diversi dal normale funzionamento vengono individuati mediante appositi "flag di validazione" inseriti in automatico dal sistema secondo i parametri indicati al punto 1 e 2. Entro la fase di collaudo, dovranno essere concordati con ARPA i parametri (inseriti nel SMCE) ed i relativi valori con cui sarà determinato in automatico lo stato di normale funzionamento dell'impianto.
6. La strumentazione dovrà essere conforme ai seguenti metodi di misura:

- Portata UNI EN ISO 16911-2:2013
- Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale) UNI EN 12619:2013
- Polveri totali UNI EN 13284-2:2005

La strumentazione dovrà rispettare inoltre le seguenti caratteristiche:

Certificazione	Certificazione da ente accreditato (UNI EN17025 e EN 45011)
Campo di misura	Limite di legge compreso tra il 40-50% del fondo scala utilizzato
Limite di rilevabilità, Deriva di zero, Deriva di span	Uguali o inferiori a 2% (come previsto dalla corrispondente QAL 1)
Disponibilità dei dati	80% mensile
Posizionamento strumentazione SMCE al camino	La strumentazione ed i bocchelli di campionamento dovranno essere posizionati in sezioni di condotto dotate di caratteristiche di uniformità e stazionarietà dei valori di velocità di flusso e delle concentrazioni conformi alle indicazioni dei metodi UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008.

7. Il sistema di elaborazione a valle dello SMCE deve essere in grado di fornire in forma grafica e cartacea la visualizzazione dei valori istantanei e medi di concentrazione degli inquinanti e dei parametri richiesti. Qualora richiesto il gestore dovrà fornire in formato Excel tutti i dati misurati e registrati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni. Sia previsto, sul monitor del sistema di acquisizione dati, il range di temperature corrispondente ad ogni fase operativa (preriscaldamento, normale conduzione, emergenza ventilatore, emergenza filtro).
8. Il sistema di misurazione in continuo delle emissioni, nella condizione a regime, dovrà essere sottoposto con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs152/2006 - Allegato VI. Le procedure seguite dall'azienda dovranno essere tenute a disposizione dell'Autorità competente e di ARPA e dovranno comprendere quantomeno:
 - verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
 - calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni, determinato con riferimento a concentrazioni pari ai valori medi giornalieri;
 - verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
 - verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs.152/2006;
9. Il sistema di monitoraggio dovrà inoltre prevedere:
 - l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) all'estremità della sonda di prelievo;
 - l'introduzione di gas di calibrazione all'analizzatore.
10. Il gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.
11. Sulla strumentazione costituente il SMCE dovrà altresì essere eseguito: un controllo della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) con periodicità almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori. Inoltre deve essere eseguita la verifica di zero automatica con periodicità almeno giornaliera e la verifica di span almeno settimanale. Le verifiche automatiche per l'autodiagnosi del sistema dovranno riguardare sia lo zero (giornaliera) che la risposta dell'analizzatore comparando le misure rilevate con un confronto fisso precedentemente memorizzato (la frequenza di questa verifica automatica dovrà essere maggiore di quella

relativa alla verifica periodica di calibrazione con gas certificati); ciò per compensare eventuali sporcamenti e/o invecchiamenti di parti strumentali. Affinché il sistema di misurazione in continuo sia pienamente funzionante, occorre che lo IAR calcolato con le modalità previste dall'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, risulti superiore a 80% sia per gli inquinanti misurati sia per i parametri Portata volumetrica. Valori di IAR inferiori ad 80% possono essere accettati, previa valutazione di ARPA, solamente nel caso in cui i livelli di concentrazione a cui sono effettuate le prove in parallelo siano sensibilmente inferiori al valore limite giornaliero di emissione.

12. **Entro la messa a regime**, il gestore deve inoltrare ad ARPA:

- il Manuale di Gestione (MG) del SMCE redatto come indicato nel Manuale ISPRA 69/2011 “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)”;
- una relazione contenente i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni.

Il Manuale di Gestione di cui sopra dovrà descrivere il sistema di acquisizione dei dati in ogni sua parte sia dal punto di vista dell'hardware che del software. Per quanto concerne gli algoritmi utilizzati gli stessi dovranno essere illustrati, a partire dall'acquisizione del dato istantaneo fino ai valori finali, per ciascun parametro, indicando quali variabili siano “fissate” nel software e quali sono configurabili dall'utente, qualunque esso sia (utente normale, amministratore, etc.).

Il Manuale di Gestione (MG) avrà validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione e dovrà essere revisionato nella sua interezza, prima della scadenza quinquennale, qualora avvenga una o più dei seguenti avvenimenti:

- modifica, sostanziale o meno (ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), dell'impianto tale da comportare una significativa modificazione dei parametri chimico-fisici dell'effluente;
- modifica sostanziale del sistema SME al di fuori delle specifiche elencate nel MG stesso;
- modifiche sostanziali al quadro normativo applicabile.

Almeno ogni 12 mesi il Manuale di Gestione dovrà essere riesaminato dal Gestore ed eventualmente revisionato in accordo con le competenti Autorità.

13. La relazione contenente i resoconti delle attività di taratura annuale dei sistemi di misura in continuo alle emissioni dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'autorità competente al controllo.

14. I valori delle concentrazioni medie, utilizzate ai fini delle verifica dei limiti, dovranno essere costruiti nel modo seguente:

- il sistema di acquisizione dati (SAD) deve acquisire misure istantanee (dette anche elementari) fornite dallo SME ed i parametri impiantistici definiti significativi ai fini della verifica delle emissioni;
- tutti i parametri devono essere acquisiti con la stessa base temporale ed essere conservati per almeno 5 anni;
- il SAD deve permettere il calcolo di una serie di valori ‘medi’, ottenuti partendo dai valori elementari validi con la base temporale prevista, che dovranno essere confrontati con i limiti di legge
- ad ogni valore elementare deve essere associato un indicatore di stato (flag), in grado di mostrare lo stato di funzionamento dello SME e dell'impianto
- vengono definiti validi i valori elementari che soddisfano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
 - essere compresi tra -5 e +105% del relativo campo di misura; gli eventuali valori pari o superiori al 105% del campo di misura devono essere individuati con apposito valore di flag;
 - essere acquisiti durante momenti di funzionamento regolare dello SME;

devono, inoltre, essere acquisite ed archiviate tutte le misure rilevate dal SME; il sistema di acquisizione dovrà essere in grado di indicare lo stato della misura, quindi riconoscere le tarature, le anomalie ecc, ecc, associando alla stessa un codice di riconoscimento (flag).

15. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante dovrà assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell'allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, non inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo.
16. Nell'elaborazione dei dati rilevati il valore medio orario deve essere invalidato se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%. I valori medi su periodi di osservazione giornalieri dovranno essere calcolati, ai fini del confronto con i pertinenti valori limite, a partire dal valore medio orario. I valori medi orari calcolati sono utilizzabili nelle elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite se, oltre ad essere validi relativamente alla disponibilità dei dati elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento. Il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie per periodi di osservazione giornalieri, la validità del valore medio orario.
17. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6 in quanto lo si ritiene non significativo il valore medio giornaliero.
18. Il gestore è tenuto a riportare nella documentazione, le cause di indisponibilità dei dati.
19. I parametri monitorati dal SMCE dovranno essere registrati e a disposizione presso dell'azienda in formato inalterabile e conservati per almeno 5 anni;
20. Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:
 - per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di depurazione (temperatura di combustione rilevata in continuo maggiore di 750°C);
 - dopo le prime 24 ore di blocco, dovrà essere eseguita una misura discontinua del parametro relativo all'apparecchio non funzionante (COT, CO o polveri), della durata di almeno 120 minuti, in sostituzione delle misure continue;
 - dopo le prime 48 ore di blocco, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, del parametro relativo all'apparecchio non funzionante (COT, CO o polveri), in sostituzione delle misure continue.
21. Non più di 10 valori medi giornalieri possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo. Il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino ad un massimo di 10 giorni/anno. In ogni caso, le misure discontinue eseguite in sostituzione di quelle continue nei casi previsti, non sono da considerare ai fini del conteggio delle giornate con mancanza di misurazioni continue.
22. Qualora, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, venga utilizzato un sistema di misura sostitutivo, prima del suo utilizzo il gestore dovrà verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura sostitutiva e ne controllerà periodicamente la risposta sull'intero campo di misura; tale attività di verifica preliminare andrà annotata in apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità competente e di ARPA. I dati misurati o stimati con le modalità sostitutive per avaria della strumentazione del SMCE concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SECIF S.R.L.
Comune di Molinella (BO), via Provinciale Inferiore n. 21

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Molinella (Prot. n. 14280 del 08/07/2017, già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale) con la quale ha valutato anche la matrice impatto acustico, prorogando in AUA la comunicazione di impatto acustico quale proseguimento della precedente Valutazione di impatto acustico (Prot. n. 13674 del 18/10/2012).

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del Comune di Molinella:

- Autodichiarazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 sottoscritta in data 29/11/2016 da Andrea Bassi in qualità di legale rappresentante della Società Secif S.r.l. per l'impianto sito in Comune di Molinella, via Provinciale Inferiore n. 21.

Pratica Sinadoc 3291/2017

Documento redatto in data 13/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.